Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0361(COD)

28.4.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione
(COM(2025)0841 – C10-0308/2025 – 2025/0361(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Gerben-Jan Gerbrandy

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....35

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025)0841 – C10-0308/2025 – 2025/0361(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0841),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0308/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del …[1],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È necessario adeguare l'ambito di	(7) È necessario adeguare l'ambito di

[1]

applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e alcune definizioni ivi contenute per tenere conto di tali obiettivi. Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe continuare a imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in che modo, a loro avviso, i rischi di sostenibilità incidono sui prodotti finanziari che offrono agli investitori. Al di là di tali elementi, il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe tuttavia concentrarsi esclusivamente sulle prescrizioni specifiche e sulle informative associate applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o rendono disponibili prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, in particolare quelli che menzionano elementi inerenti alla sostenibilità nella denominazione o nella documentazione di marketing rivolta agli investitori finali. I consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti non confezionano né gestiscono prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, né li mettono a disposizione degli investitori. Per tale motivo i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088. Il loro ruolo consiste piuttosto nell'individuare, in qualità di distributori, i prodotti messi a disposizione dai partecipanti ai mercati finanziari che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Le norme per i distributori dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare il regime di classificazione dei prodotti finanziari corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Lo stesso vale per il servizio di gestione del portafoglio, che consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di strumenti finanziari secondo i mandati conferiti dai clienti, che pertanto non sono concepiti e commercializzati allo stesso modo dei prodotti identificati per determinati mercati

applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e alcune definizioni ivi contenute per tenere conto di tali obiettivi. Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe continuare a imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in che modo, a loro avviso, i rischi di sostenibilità incidono sui prodotti finanziari che offrono agli investitori. Al di là di tali elementi, il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe tuttavia concentrarsi esclusivamente sulle prescrizioni specifiche e sulle informative associate applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o rendono disponibili prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, in particolare quelli che menzionano elementi inerenti alla sostenibilità nella denominazione o nella documentazione di marketing rivolta agli investitori finali. ***Tali prodotti finanziari comprendono i prodotti d'investimento preassemblati. Pertanto, i creatori di un prodotto d'investimento preassemblato dovrebbero essere inclusi nella definizione di partecipanti ai mercati finanziari.*** I consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti non confezionano né gestiscono prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, né li mettono a disposizione degli investitori. Per tale motivo i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088. Il loro ruolo consiste piuttosto nell'individuare, in qualità di distributori, i prodotti messi a disposizione dai partecipanti ai mercati finanziari che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Le norme per i distributori dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare il regime di classificazione dei prodotti finanziari corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Lo stesso vale per il servizio di gestione del portafoglio, che consiste

di riferimento.

nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di strumenti finanziari secondo i mandati conferiti dai clienti, che pertanto non sono concepiti e commercializzati allo stesso modo dei prodotti identificati per determinati mercati di riferimento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Ai partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbe essere fatto divieto di menzionare informazioni su aspetti di natura accessoria inerenti alla sostenibilità nelle informative regolamentari sui prodotti finanziari, anche se questi non sono classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Tali informazioni dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. Tuttavia, per tutelare gli investitori e distinguere chiaramente tra prodotti finanziari classificati e non classificati, le informazioni non dovrebbero costituire un elemento di spicco delle informative ***né*** figurare nella denominazione o nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari in questione. Inoltre i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero provvedere affinché le asserzioni figuranti nella documentazione obbligatoria e di marketing e nelle denominazioni dei propri prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità siano coerenti con la categoria cui tali prodotti appartengono e con le relative strategie.	(11) Ai partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbe essere fatto divieto di menzionare informazioni su aspetti di natura accessoria inerenti alla sostenibilità nelle informative regolamentari sui prodotti finanziari, anche se questi non sono classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Tali informazioni dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. Tuttavia, per tutelare gli investitori e distinguere chiaramente tra prodotti finanziari classificati e non classificati, le informazioni non dovrebbero costituire un elemento di spicco delle informative***, non dovrebbero*** figurare nella denominazione o nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari in questione ***e dovrebbero essere accompagnate da una dichiarazione atta a confermare che il prodotto non soddisfa le norme dell'UE relative alla definizione dei prodotti finanziari sostenibili e alla tutela dall'ecologismo di facciata***. Inoltre i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero provvedere affinché le asserzioni figuranti nella documentazione obbligatoria e di marketing e nelle denominazioni dei propri prodotti finanziari classificati come connessi alla

sostenibilità siano coerenti con la categoria cui tali prodotti appartengono e con le relative strategie.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del 70 % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del 70 % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un	(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del 70 % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del 70 % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un

termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali

termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali

dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori ***a uso volontario***. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.	dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. ***Una serie di indicatori obbligatori dei principali effetti negativi dovrebbe consentire agli investitori di confrontare i prodotti finanziari all'interno di ciascuna categoria. Tali indicatori dovrebbero essere integrati da altri indicatori dei principali effetti negativi rilevanti per l'investimento e da altri indicatori dei principali effetti negativi comunicati su base volontaria.*** A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla	(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla

sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari***, senza tuttavia imporre nuovi obblighi ai fornitori terzi di dati sulla sostenibilità***. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo.	sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo. ***La Commissione dovrebbe tenere conto delle disposizioni del presente regolamento nell'effettuare il riesame di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/3005, in particolare per determinare se l'ambito di applicazione di tale regolamento debba essere esteso ai fornitori di prodotti di dati sui fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, al fine di garantire che norme minime in materia di trasparenza delle fonti di dati, controllo della qualità e della copertura dei dati, comunicazione delle metodologie e pratiche commerciali leali si applichino in relazione ai dati e alle stime forniti da tali fornitori ai fini del presente regolamento.***
	Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Al fine di garantire che i partecipanti ai mercati finanziari dispongano di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi alle norme introdotte dal presente regolamento modificativo, esso

	dovrebbe applicarsi a decorrere da 24 mesi dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia l'articolo 1, punto 2, lettere da a) a d), e l'articolo 1, punto 5, del presente regolamento modificativo, che prevedono una riduzione degli oneri restringendo l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 ed eliminando l'informativa a livello di soggetto sui principali effetti negativi e sulle politiche di remunerazione, dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – punto 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) è aggiunta la lettera seguente:
	"j bis) un creatore di un prodotto d'investimento preassemblato;"

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***al*** punto 12)***,*** la lettera a) è soppressa;	(d) ***il*** punto 12) ***è così modificato:***
	i) la lettera a) è soppressa;

	ii) è aggiunta la lettera seguente:
	"g bis) un prodotto d'investimento preassemblato;"

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27) "organismi del settore pubblico": amministrazioni centrali o banche centrali, amministrazioni regionali o autorità locali***,*** ***banche multilaterali di sviluppo*** di cui all'articolo ***117*** del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[*1] ***e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del medesimo regolamento***; ***e***	27) "organismi del settore pubblico": amministrazioni centrali o banche centrali, amministrazioni regionali o autorità locali ***e organizzazioni internazionali*** di cui all'articolo ***118*** del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[*1];

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 bis) "prodotto d'investimento preassemblato": un prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato o PRIP ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, diverso da un OICVM, da un FIA o da strumenti derivati ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE)

n. 600/2014;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 ter) "gestito rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica": un prodotto finanziario che, in aggiunta ad altri obiettivi o caratteristiche, è conforme almeno ai requisiti metodologici di cui al capo II, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – punto 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 quater) "gestito rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi": un prodotto finanziario che, in aggiunta ad altri obiettivi o caratteristiche, è conforme almeno ai requisiti metodologici di cui al capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) non includano riferimenti ai sistemi volontari di marchi connessi alla sostenibilità con caratteristiche che non eccedono quelle di cui agli articoli 7, 8 e 9 in termini di obiettivi specificati, approcci di investimento, governance o obblighi di trasparenza.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I partecipanti ai mercati finanziari che comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono una dichiarazione ben visibile nelle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, atta a confermare che il prodotto finanziario in questione non soddisfa le norme dell'UE relative alla definizione dei prodotti finanziari sostenibili e alla tutela dall'ecologismo di facciata.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari ***possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte,*** all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio ***di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità***.	I partecipanti ai mercati finanziari ***ottemperano*** all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), ***del presente articolo*** con l'ausilio ***degli indicatori obbligatori dei principali effetti negativi stabiliti conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter***.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti ai mercati finanziari integrano l'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), del presente articolo con l'ausilio degli indicatori dei principali effetti negativi rilevanti per l'investimento stabiliti conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter. Possono inoltre comunicare altri indicatori dei principali effetti negativi su base volontaria.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15 %*** di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178[*6].	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***20 %*** di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178[*6].

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se gli investimenti del prodotto finanziario al di fuori della soglia di cui al primo comma, lettera a), includono investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico diversi da quelli di cui al quinto comma, lettera a) o b), tali investimenti sono coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati dal prodotto finanziario.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	(h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione ***del contributo credibile, anche alla luce delle opzioni di investimento di cui alle lettere da a) a g) del presente comma***.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) una descrizione della strategia di impegno in materia di sostenibilità perseguita dal partecipante ai mercati finanziari, comprese le modalità di attuazione di tale strategia in linea con gli obiettivi connessi alla sostenibilità del prodotto finanziario, o una spiegazione chiara e motivata del motivo per cui tale strategia non è perseguita;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti ai mercati finanziari ottemperano all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera c), del presente articolo con l'ausilio degli indicatori obbligatori dei principali effetti negativi stabiliti conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti ai mercati finanziari integrano l'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera c), del presente articolo con l'ausilio degli indicatori dei principali effetti negativi rilevanti per l'investimento stabiliti conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter. Possono inoltre comunicare altri indicatori dei principali effetti negativi su base volontaria.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se gli investimenti del prodotto finanziario includono investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico diversi dagli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 o se i proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, tali investimenti sono coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati dal prodotto finanziario.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) investimenti con un rating ESG, quale definito nel regolamento (UE) 2024/3005, migliore del rating medio dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento;	(a) investimenti con un rating ESG, quale definito nel regolamento (UE) 2024/3005, migliore del rating medio dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento ***dopo aver eliminato almeno il 20 % degli strumenti finanziari con rating più basso***;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) investimenti con prestazioni migliori della media dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento per quanto riguarda specificamente un opportuno indicatore di sostenibilità;	(b) investimenti con prestazioni migliori della media dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento per quanto riguarda specificamente un opportuno indicatore di sostenibilità ***previa esclusione di almeno il 20 % dei valori più bassi per tale indicatore***;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	(e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione ***in merito all'integrazione di tali fattori di sostenibilità, anche alla luce delle opzioni di investimento di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo***.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) una descrizione della strategia di impegno in materia di sostenibilità perseguita dal partecipante ai mercati finanziari, incluso il modo in cui tale strategia è stata attuata in linea con gli obiettivi connessi alla sostenibilità del prodotto finanziario, oppure una spiegazione chiara e motivata dei motivi per cui il partecipante non persegue una siffatta strategia;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari ***possono scegliere*** di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio ***di opportuni*** indicatori ***connessi alla sostenibilità***.	I partecipanti ai mercati finanziari ***scelgono*** di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d)***, del presente articolo***, con l'ausilio ***degli*** indicatori ***obbligatori dei principali effetti negativi stabiliti conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti ai mercati finanziari integrano l'obbligo di informativa di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo con l'ausilio degli indicatori dei principali effetti negativi rilevanti per l'investimento stabiliti conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter. Possono inoltre comunicare altri indicatori dei principali effetti negativi su base volontaria.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni della sezione 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***20*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se gli investimenti del prodotto finanziario che eccedono la soglia di cui al primo comma, lettera a), comprendono investimenti in emissioni di organismi del settore pubblico diversi da quelli di cui al quinto comma, lettera a) o b), tali investimenti devono essere coerenti con l'obiettivo o la strategia connessi alla sostenibilità dichiarati del prodotto finanziario.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) altri investimenti in imprese,	(g) altri investimenti in imprese,

attività economiche o attivi che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.	attività economiche o attivi che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione ***di tale contributo, anche alla luce delle opzioni di investimento di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo***.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) una descrizione della strategia di impegno in materia di sostenibilità perseguita dal partecipante ai mercati finanziari, incluso il modo in cui tale strategia è stata attuata in linea con gli obiettivi connessi alla sostenibilità del prodotto finanziario, oppure una spiegazione chiara e motivata dei motivi per cui il partecipante non persegue una siffatta strategia;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al primo comma possono essere rese note mediante link alla documentazione di cui all'articolo 6,	Le informazioni di cui al primo comma ***del presente articolo*** possono essere rese note mediante link alla documentazione di cui

paragrafo 3, o all'articolo 11, paragrafo 2.	all'articolo 6, paragrafo 3, o all'articolo 11, paragrafo 2***, e possono essere integrate da ulteriori spiegazioni per giustificare le metodologie per gli investimenti che contribuiscono alle soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1 o all'articolo 9, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 12 bis – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'uso di dati ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati;	i) l'uso di dati***, incluse stime,*** ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le asserzioni nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing di cui al primo comma sono chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari in questione.	Le asserzioni nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing di cui al primo comma sono chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le caratteristiche di sostenibilità ***e la categoria*** dei prodotti finanziari in questione.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la possibilità di adeguare la quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia necessaria ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro [36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione riesamina la necessità di adeguare la quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia necessaria ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – lettera a – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[*11] e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD][*12] , che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare ***su base volontaria*** per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[*11] e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD][*12], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);
_____	_____
[*12] Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).";	[*12] Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).";

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – lettera a – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;	(b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che ***devono essere adatte agli investitori al dettaglio e*** non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – lettera b – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare ***su base volontaria*** per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera a);	i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – lettera b – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine;	(b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che ***devono essere adatte agli investitori al dettaglio e*** non devono superare le due pagine;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – lettera c – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare ***su base volontaria*** per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);	i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [da adattare al nuovo atto delegato della CSRD], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – lettera c – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;	(b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che ***devono essere adatte agli investitori al dettaglio e*** non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 ter – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'articolo 11, paragrafo 1, precisando i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare, che non devono superare le due pagine.	(d) l'articolo 11, paragrafo 1, precisando i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare, che ***devono essere adatte agli investitori al dettaglio e*** non devono superare le due pagine.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 19 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e***, ove opportuno, delle autorità europee di vigilanza,*** conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione ***delle autorità europee di vigilanza e*** degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
c bis) nel caso di un PRIIP che è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti;	c bis) nel caso di un PRIIP che è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti; ***nel caso di un PRIIP che non è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", una dichiarazione che confermi che il prodotto finanziario in questione non soddisfa gli standard dell'UE per la definizione degli strumenti finanziari sostenibili e la protezione contro l'ecologismo di facciata;***

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [***18*** mesi dopo l'entrata in vigore].	Esso si applica a decorrere dal [***24*** mesi dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, lettere da a) a f), ad eccezione del riferimento al punto 17 alla lettera e) di tale punto, l'articolo 1, punto 3 e l'articolo 1, punto 5, si applicano a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Or. en

MOTIVAZIONE

Garantire una trasparenza affidabile sulla sostenibilità dei prodotti finanziari è una *conditio sine qua non* per creare un quadro finanziario in cui gli investitori possano scegliere di investire in prodotti finanziari con ambizioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di revisione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), che crea categorie più significative per gli investitori, alleggerendo nel contempo gli oneri per i partecipanti ai mercati finanziari. Il relatore ritiene che le categorie "transizione", "ESG base" e "sostenibilità" e le rispettive esclusioni siano utili strumenti a tale riguardo. La proposta costituisce un ottimo punto di partenza per creare un quadro migliore in materia di finanza sostenibile nell'Unione europea. Tuttavia, il relatore ritiene che la proposta della Commissione possa essere migliorata per quanto riguarda la trasparenza, l'efficacia e l'alleggerimento degli oneri.

Per quanto riguarda la trasparenza, gli emendamenti del relatore mirano a fornire maggiore chiarezza agli investitori sulle condizioni ESG del loro prodotto finanziario. 1) Sebbene anche per i prodotti finanziari che non possono essere classificati ai sensi dell'SFDR dovrebbe essere possibile comunicare informazioni limitate sull'integrazione dei fattori di sostenibilità, un'avvertenza che tale prodotto finanziario non soddisfa le norme dell'UE per la definizione di prodotti finanziari sostenibili e la protezione dall'ecologismo di facciata dovrebbe indicare chiaramente agli investitori al dettaglio che non stanno acquistando prodotti conformi all'SFDR. 2) Il relatore propone inoltre di migliorare la comparabilità dei prodotti classificati prevedendo l'obbligo di comunicare una serie limitata di indicatori dei principali effetti negativi. Sebbene la persistenza di una disparità di condizioni tra prodotti classificati e non classificati costituisca un dilemma, considerato l'ampio sostegno alla semplificazione, il relatore ritiene che la misura sia proporzionata. 3) I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti classificati ai sensi dell'SFDR dovrebbero divulgare una descrizione della strategia di impegno in materia di sostenibilità da loro perseguita e del modo in cui è stata attuata in linea con gli obiettivi del prodotto, oppure una spiegazione chiara e motivata delle ragioni per cui non perseguono una siffatta strategia.

Per quanto riguarda l'efficacia, gli emendamenti del relatore mirano a produrre un impatto più significativo sugli investimenti sostenibili. 1) Gli "ESG base" possono essere rafforzati esigendo che gli investimenti superino la media dell'universo di investimenti, il parametro di riferimento o il rating medio, previa esclusione di almeno il 20 % dei valori più bassi per gli indicatori o rating selezionati. 2) Sebbene gli approdi sicuri per gli indici di riferimento UE di transizione climatica o gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi nelle categorie "transizione" e "sostenibilità" forniscano un solido legame con altre normative dell'UE, tale legame sussiste anche qualora l'approdo sicuro sia eliminato e siano imposte le stesse condizioni di esclusione per tutti gli investimenti. 3) L'approdo sicuro per i prodotti che offrono investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia dovrebbe essere aumentato dal 15 al 20 %, una condizione già soddisfatta dal 44,1 % degli attuali fondi di cui all'articolo 9[1].

Per quanto riguarda l'alleggerimento degli oneri, il relatore sostiene la proposta della

[1] https://finance.ec.europa.eu/document/download/8a3d0e56-4453-459b-b826-101b1067290f_en?filename=241217-sustainable-finance-platform-proposal-categorisation-products_en.pdf.

Commissione relativa all'eliminazione della rendicontazione a livello di entità. In vista dell'entrata in vigore del regolamento riveduto, il relatore ritiene opportuno che gli elementi relativi all'alleggerimento degli oneri si applichino sin dall'entrata in vigore. Inoltre, gli emendamenti del relatore propongono ulteriori adeguamenti della proposta della Commissione.